

1995, nonché le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.

24. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è ammessa anche per le indennità riscosse negli anni antecedenti al 1993 con le stesse modalità indicate nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000. Non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.

25. All'articolo 85, comma 4, lettera *a*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda ». Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

26. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. L'efficacia dei predetti benefici è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

27. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « cinquanta mesi ».

28. Per il completamento degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione Sicilia sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro.

29. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotona e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.

30. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 29 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotona e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.

31. Allo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, è riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione un

credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il credito di imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, sono individuati annualmente gli istituti per i quali è riconosciuto il credito di imposta e la misura massima dello stesso.

32. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

33. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002 incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,5 euro complessivi per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per l'erogazione degli incentivi da parte dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

34. Le disponibilità finanziarie non impegnate giacenti al 1° gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate, fino ad un massimo di 30 milioni di euro nell'anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

35. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: « per attività formative » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute ».

36. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle isole minori e nelle località montane disagiate le aziende unità sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attività di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalità e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attività può essere affidato anche ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.

37. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro.

38. All'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, le parole: « lire 150.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 190.000 ». È abrogato il comma 6 dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

39. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali è autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli uffici diri-

genziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.

40. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2001. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento.

41. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi ».

42. I soggetti indicati nel decreto dirigenziale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successivi, che, contestualmente alla richiesta di collaudo nei termini di cui al citato decreto dirigenziale 11 luglio 2001, ne chiedano la proroga ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni e die-

tro pagamento, in favore dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potrà intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori.

43. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il commissario *ad acta* previsto dalla medesima legge, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione.

44. All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole: « eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma ».

#### EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 44.

*(Interventi vari).*

*Sopprimere il comma 1.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista**

**44. 1.** (ex 40. 1077.) Russo Spena, Giordano.

*Sopprimere il comma 1.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.**

**44. 2.** (ex 40. 441.) Pistone.

*Sopprimere il comma 1.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo**

**44. 3.** (ex 40. 82.) Cento, Bulgarelli, Lion.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Sono abrogati l'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 ed il comma 1, lettera b) dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1998, n. 463.

**44. 4.** (ex\* 40. 61.) Zorzato.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al punto 1) del quarto capoverso dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, le parole: « a garantire gli istituti indicati nell'articolo 15 », sono sostituite dalle seguenti: « a garantire gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni ».

*Conseguentemente, al primo capoverso dell'articolo 54 del medesimo testo unico le parole: « a norma del presente titolo » sono sostituite dalle seguenti: « a norma del presente e del precedente titolo ».*

**44. 5.** (ex 40. 60.) Zorzato.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Sono abrogati gli articoli 16, comma 4, punto 1) e 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Al secondo capoverso dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: « salariato di pubblica amministrazione » sono aggiunte le seguenti: « o di soggetto privato ».

**44. 166.** (ex \* 40. 1320.) Marone, Cenamo, Bianco.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. È abrogato l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

**44. 6.** (vedi 40. 1321.) Marone, Bianco.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Le regioni destineranno almeno il 5 per cento del fondo sanitario loro assegnato per finanziare le attività socio-sanitarie dei dipartimenti di salute mentale, in particolare quelle più carenti in ambito regionale, sulla base della normativa contenuta nel Progetto obiettivo sulla salute mentale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 e della Risoluzione del 18 gennaio 2001 della Conferenza dei Presidenti della regioni e delle province Autonome.

**Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Rifondazione Comunista e Misto-Verdi - L'Ulivo**

**44. 7.** (ex 40.1330.) Bolognesi, Lumia, Maura Cossutta, Bindi, Battaglia, Labate, Zanella, Fioroni, Finocchiaro, Bianco, Bertone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. I soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, sono equiparati relativamente all'esenzione dalla tassa governativa sulla telefonia mobile, ai soggetti di cui al Decreto Ministeriale 28 dicembre 1995, Tariffa 21.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**44. 136.** (ex 2. 44.) Fiori.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili è autorizzata alla concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno dei seguenti anni 2002, 2003 e 2004;

2-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, con proprio decreto regola l'attività della FISD quale Comitato Paraolimpico (CIP) paritetico al CONI, in conformità a quanto previsto dal formale accordo CIO (Comitato Internazionale Olimpico) e IPC (Comitato Internazionale Paraolimpico) per la gestione delle attività olimpiche e paraolimpiche.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 500.000;  
2003: — 500.000;  
2004: — 500.000.

**44. 9.** (ex 0. 3. 4. 38.) Battaglia, Milana, Giacco, Pistone, Calzolaio, Labate.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul territorio, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone e o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

2004: — 20.000.

**44. 200.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 9, dopo le parole: la Commissione europea, aggiungere le seguenti: le competenti Commissioni parlamentari.*

\* **44. 11.** (ex\* 40. 1083.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

*Al comma 9, dopo le parole: la Commissione europea, aggiungere le seguenti: le competenti Commissioni parlamentari.,*

\* **44. 12.** (ex \*40. 36.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Per gli interventi di risanamento dell'area di Bagnoli è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2002.

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 5.000;  
2003: - 5.000;  
2004: - 5.000.

**44. 13.** (ex 40. 409.) Gerardo Bianco, Marone, Roberto Barbieri, Cennamo, Petrella, Siniscalchi.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12. Per l'anno 2002, almeno il 10 per cento dei finanziamenti previsti per le attività di bonifica ambientale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono destinati agli interventi da effettuarsi nei siti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m), della predetta legge.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**44. 182.** (ex 40. 0. 218.) Coronella.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12. È costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un Fondo di 10 milioni di euro destinato al finanziamento di studi e monitoraggi di siti minerari in disuso al fine di individuare e definire interventi per il risanamento ambientale e per tutelare la salute dei cittadini.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2002: — 10.000.

**44. 183.** (ex \* 40. 141 e \* 40. 1173.) Giudice, Alfano, Misuraca.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dei gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno 20 per cento del totale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**44. 14.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 40. 74.) Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Riccio, Paolone, Santanché, Foti.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

12-bis. È autorizzata la spesa annuale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, per il piano di risanamento dell'area di Bagnoli.

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:*

2002: -20.000;

2003: -20.000;

2004: -20.000.

**44. 15.** (ex 40. 408.) Gerardo Bianco, Marone, Roberto Barbieri, Cennamo, Petrella, Siniscalchi.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Per la realizzazione del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, previsto all'articolo 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la spesa autorizzata è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002-2004.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL - L'Ulivo**

**44. 16.** (ex 40. 342.) Villari, Gerardo Bianco.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

« 12-bis. A valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426 è adottato d'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Puglia ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della legge medesima, un piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Manfredonia. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno ventennali pari a 5 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

*Conseguentemente all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 5000;

2003: — 5000;

2004: — 5000.

**44. 0257.** (ex 40. 497.) Antonio Leone.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

« 12-bis. Ai fini del completamento dei programmi di risanamento e disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Siracusa, Priolo, Melilli ed Augusta, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1995 - Supplemento ordinario n. 51 e in particolare degli interventi per la sicurezza e la delocalizzazione di infrastrutture e installazioni industriali a rischio di incidente rilevante, è autorizzata la spesa complessiva di lire 41,31 milioni di euro per gli anni 2002, 2003, 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono trasferite alla regione siciliana le suddette risorse, subordinatamente alla adozione da parte della regione dei provvedimenti in materia di attività a rischio di incidente rilevante, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 17** (ex 40. 290) Piscitello.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 la parola « triennio » è sostituita dalla seguente: « quadriennio ».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2004: — 15.496.

**44. 18.** (ex 40. 1314) Burani Procaccini.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-bis. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente: « Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2002 ».

12-ter. All'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

12-bis. Il limite complessivo di spesa di 30 miliardi di lire (15.493.706 euro), di cui al comma 1, punto 6-ter riferito all'anno 2001, è riportato a nuovo per l'anno 2002;

12-ter. Il limite complessivo di spesa di cui al precedente comma 1, punto 6-ter è stabilito in 100 miliardi di lire (51.645.689 euro) per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;

12-quater. Eventuali quote non utilizzate dei limiti annuali di spesa di cui al precedente comma 2-ter saranno riportati a nuovo nelle annualità successive fino al 2004 compreso.

**Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 19.** (ex 40. 286). Marcora, Banti, Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 40.000;

2003: — 40.000;

2004: — 40.000.

**44. 20.** (ex 40. 461.) Vigni, Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Pecoraro Scanio, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pignolonica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Pappaterra.

*Sopprimere il comma 13.*

**Seguono compensazioni gruppo Misto - Comunisti Italiani.**

**44. 21.** (ex 40. 447.) Pistone, Maura Cosutta.

*Sostituire il comma 15, con il seguente:*

15. A decorrere dal 10 gennaio 2002 le disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, relative all'obbligo di iscrizione al Registro esercenti il commercio (REC) per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

**44. 22** (ex \* 40. 1086.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, D'Agrò.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.*

*Conseguentemente all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:*

*alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter:*

2003: — 30.000;

2004: — 30.000.

*alla Tabella E, voce: Legge n. 57 del 2000: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, Art. 22, comma 1: Acquisto ricevitori decodificatori:*

2002: — 30.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

**44. 24.** (ex 40. 170.) Alberto Giorgetti, Bocchino, Maggi, Gallo, Amoroso, Villani Miglietta, Antonio Pepe.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, apportare le seguenti variazioni:*

*alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter:*

2003: — 30.000;

2004: — 30.000;

*alla tabella E, voce: Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, Art. 23, comma 1:*

2002: — 30.000.

**44. 166.** (ex \* 40. 1155.) Gallo.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 51, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978 articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 30.000;

2003: — 30.000;

2004: — 30.000.

**44. 25.** (ex 40. 1087.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Degennaro.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.*

*Conseguentemente, all'articolo 50:*

*alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:*

2003 - 10.000;

2004 - 10.000.

*alla tabella E, voce: legge n. 57 del 2001, Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, articolo 22, comma 1 (Comunicazioni 4.2.3.4, cap. 7590) apportare la seguente variazione:*

2002 -10.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.**

**44. 26.** (ex 40. 305.) Lusetti, Pasetto, Gentiloni.

*Al comma 16, ultimo periodo, dopo le parole: decreto del Ministro delle comunicazioni, aggiungere le seguenti: , sentite le competenti Commissioni parlamentari che stabiliscono i principi cui si deve attenere il Ministero delle comunicazioni,.*

**44. 27.** (ex 40. 312.) Lusetti, Pasetto.

*Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Delle misure di sostegno di cui al presente comma, una quota pari al 50 per cento viene riservata in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali aventi sede e diffusione del segnale per almeno il 70 per cento nelle aree depresse.*

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.**

**44. 29.** (ex 40. 1088.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

*Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Delle misure di sostegno di cui al presente comma, una quota pari al 50 per cento viene riservata in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali aventi sede e diffusione del segnale per almeno il 70 per cento nelle aree depresse.*

**44. 28.** (ex 40. 1161.) Gallo.

*Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:*

*16-bis.* Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « per il 2001 » sono aggiunte le seguenti parole: « e di 10 milioni di euro, in ragione di anno, a partire dal 2002, ».

*16-ter.* Il comma 2 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, viene sostituito dal seguente: « La somma relativa all'anno 2001 è erogata entro il 31 marzo 2002 alle emittenti televisive locali che abbiano prodotto programmi i cui costi siano stati iscritti nella voce »diritti di utilizzo delle opere di ingegno« nella categoria delle Immobilizzazioni immateriali, nei bilanci del quadriennio 1996-2000. Il contributo è erogato nella misura del 40 per cento dei costi così come su descritti ».

*16-quater.* I contributi relativi ai programmi prodotti a partire dal 1° gennaio 2002 verranno erogati sempre nella misura del 40 per cento dei costi, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

*16-quinquies.* La concessione del contributo è integrale, per la percentuale sopra prevista, qualora le risorse finanziarie stanziare risultino sufficienti. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie, la quota del 40 per cento verrà ridimensionata proporzionalmente tra tutte le emittenti aventi diritto.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.**

**44. 39.** (ex 40. 1139.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè, Gallo, Maggi.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici, con esclusione di quelli economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per spese pubblicitarie. La ripartizione della pubblicità tra i concessionari di cui al precedente periodo deve avvenire in base alla ripartizione ed alle graduatorie di cui all'articolo 1 commi 3 e 4 del decreto del Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 stilate, nell'anno precedente, dai comitati regionali per le comunicazioni o dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e nelle stesse percentuali delle erogazioni ivi previste o, in alternativa, tra le prime TV locali di ogni bacino di utenza per ascolto minuto medio Auditel.

I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono ai suddetti obblighi sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.

**44. 23.** (ex 40. 1158.) Gallo, Maggi.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici, con esclusione di quelli economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per spese pubblicitarie. La ripartizione della pubblicità tra i concessionari di cui al precedente periodo deve avvenire in base alla ripartizione ed alle graduatorie di cui all'articolo 1 commi 3 e 4 del decreto del Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 stilate, nell'anno precedente, dai comitati regionali per le comunicazioni o dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e nelle stesse percentuali delle erogazioni ivi previste.

I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono ai suddetti obblighi sono soggetti alla san-

zione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.

**44. 33.** (ex 40. 1157.) Gallo, Maggi.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici, con esclusione di quelli economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per spese pubblicitarie. La ripartizione della pubblicità tra i concessionari di cui al precedente periodo deve avvenire in base alla ripartizione ed alle graduatorie di cui all'articolo 1 commi 3 e 4 del decreto ministeriale Ministero delle Comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 stilate, nell'anno precedente, dai comitati regionali per le comunicazioni o dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e nelle stesse percentuali delle erogazioni ivi previste. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono ai suddetti obblighi sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.**

**44. 37.** (ex 40. 1138.) Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 vengono destinati 52 milioni di euro, in ragione di anno, in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito dalla legge n. 488 del 1992 che investono in campagne pubblicitarie, a sostegno delle attività produttive, su televisioni e radio locali. Ai soggetti beneficiari si riconoscerà un contributo nella misura del 75 per cento delle spese documentate, entro il

limite massimo di 250 mila euro per ogni anno solare e per ogni soggetto beneficiario, da utilizzarsi come credito d'imposta, previo invio, da parte dei soggetti beneficiari, delle relative fatture commerciali quietanzate, al Ministero delle attività produttive che autorizzerà le agevolazioni nel limite delle risorse stanziato, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.

*Conseguentemente all'articolo 50, Tabella D, rubrica:* Ministero delle attività produttive, voce Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Modifiche della legge 10 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno: Art. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 52.000;

2003: — 52.000;

2004: — 52.000.

\* **44. 30.** (ex \* 40. 1156.) Alberto Giorgetti, Gallo, Maggi.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

*16-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2002 vengono destinati 52 milioni di euro, in ragione di anno, in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992 che investono in campagne pubblicitarie, a sostegno delle attività produttive, su televisioni e radio locali. Ai soggetti beneficiari si riconoscerà un contributo nella misura del 75 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di 250 mila euro per ogni anno solare e per ogni soggetto beneficiario, da utilizzarsi come credito d'imposta, previo invio, da parte dei soggetti beneficiari, delle relative fatture commerciali quietanzate, al Ministero delle Attività Produttive che autoriz-

zerà le agevolazioni nel limite delle risorse stanziato, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.

*Conseguentemente alla Tabella D, rubrica:* Ministero delle Attività Produttive, voce: Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, Art. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 52.000;

2003: — 52.000;

2004: — 52.000.

\* **44. 38.** (ex \* 40. 1136.) Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

*16-bis.* Le misure a sostegno all'emittenza televisiva previste dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono estese alle emittenti televisive di canali tematici in tecnica digitale autorizzate alla trasmissione da satellite in chiaro ai sensi dell'articolo 3 comma 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 32.** (ex 40. 321) Rocchi.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

*16-bis.* Le misure a sostegno all'emittenza televisiva previste dall'articolo 10 del

decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono estese alle emittenti televisive di canali tematici in tecnica digitale autorizzate alla trasmissione da satellite in chiaro ai sensi dell'articolo 3 comma 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.

**44. 34** (ex 40. 68). Panattoni, Rognoni, De Luca, Adduce, Duca, Albonetti, Mazzarello, Raffaldini, Susini, Tidei.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. Delle misure di sostegno di cui al precedente comma 16 possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti televisive di canali tematici in tecnica digitale autorizzate alla trasmissione da satellite in chiaro ai sensi dell'articolo 3 comma 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249, legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.

**Seguono Compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 35.** (ex \* 40. 320) Rocchi.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. Delle misure di sostegno di cui al precedente comma 16 possono benefi-

ciare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti televisive di canali tematici in tecnica digitale autorizzate alla trasmissione da satellite in chiaro ai sensi dell'articolo 3 comma 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249, legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.

\* **44. 36** (ex \*40. 501). Fallica, Giudice.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

16-bis. Delle misure di sostegno di cui al precedente comma 16 possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti televisive di canali tematici in tecnica digitale autorizzate alla trasmissione da satellite in chiaro ai sensi dell'articolo 3 comma 10 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.

\* **44. 40** (ex 40. 69). Panattoni, Rognoni, De Luca, Adduce, Duca, Albonetti, Mazzarello, Raffaldini, Susini, Tidei.

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

16-bis. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole

« non superiore al 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore all'80 per cento ». Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: non superiore al 40 per cento sono sostituite dalle seguenti: non superiore all'80 per cento.

\* **44. 41.** (ex \* 40. 1209). Giulietti.

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

*16-bis.* Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: « non superiore al 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore all'80 per cento ». Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle Comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: « non superiore al 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore all'80 per cento ».

\* **44. 43.** (ex \* 40. 306) Lusetti, Pasetto, Gentiloni.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

*16-bis.* Al primo comma dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: « non superiore al 40 per cento » vengono sostituite con le seguenti parole: « non superiore all'80 per cento ».

**44. 42.** (ex 40. 1159). Gallo, Maggi.

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

*16-bis.* Al primo comma dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole « non superiore al 40 per cento » vengono sostituite con le seguenti parole: « non superiore all'80 per cento ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.**

**44. 31.** (ex \*\* 40. 1089.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

*Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È altresì prorogato per l'anno 2002 l'intervento previsto dall'articolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'importo di 6 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate la seguente variazione:*

2002: — 6.000.

**44. 129.** (ex 40. 113.) Colucci, Casero, Patria, Bianco, Ballaman, Lolli, Alberto Giorgetti.

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

*17-bis.* Per le finalità previste dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 51,645 milioni di euro nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.

**44. 44.** (ex 40. 1354.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

17-bis. Con decreto del Ministro del Lavoro sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione del finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 13 dicembre 1998, n. 448 dell'importo di 7.750.000 euro per l'anno 2002.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero del Lavoro, voce: Legge 448 del 1998 articolo 80 comma 4, apportare le seguenti variazioni:*

2002: + 7.750;

2003: + 7.750;

2004: + 7.750.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL- L'Ulivo.**

**44. 45.** (ex 40. 1353). Morgando.

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

17-bis. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione d'anno.

*Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali - (6.2.3.4 - Agenzia delle entrate, cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:*

2002: -75.000;

2003: -75.000;

2004: -75.000.

**44. 46.** (ex 40. 433.) Morgando, Villetti, Barbieri, Pistone, Caldarola, Adduce, Minniti, Cennamo, Lion, Ventura, Pecoraro Scanio, Castagnetti.

*Sostituire il comma 19 con il seguente:*

19. Dopo l'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.

*(Disposizioni per favorire le aziende agricole montane).*

1. Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per 15 anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compensi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.

2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.

3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.

4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.

5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.**

**44. 50.** (ex 40. 1091.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Lucchese.

*(Approvato)*

*Sostituire il comma 19 con il seguente:*

19. Dopo l'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è inserito il seguente:

Art. 5-bis.

*(Disposizioni per favorire le aziende agricole montane).*

1. Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento sono esenti dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per 15 anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.

2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle

imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.

3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge.

4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, è costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.

5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile.

**44. 49.** (ex \* 40. 27) Misuraca, de Ghislanzoni, Scaltritti.

*(Approvato)*

*Al comma 19, capoverso Art. 4, commi 1 e 2, sostituire la parola: agricoltori ovunque ricorra con le seguenti: imprenditore agricolo.*

**44. 47.** (ex 40. 1176). Olivieri, Ventura.

*Al comma 19, capoverso Art. 4, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso di inadempienze nella condizione decennale o nel mantenimento della qualifica di agricoltori a titolo principale, questi sono tenuti al pagamento ordinario delle imposte di registro o di ogni altro genere.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista**

**44. 48.** (ex 40. 1074). Russo Spena, Giordano.

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

« 19-bis. Per il completamento degli interventi finalizzati al risanamento ambientale del bacino del fiume Sarno, è autorizzato a favore della regione Campania un contributo straordinario di euro 225 milioni per il triennio 2002-2004, di cui 75 milioni per il 2002, 75 milioni per il 2003 e 75 milioni per il 2004 ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**44. 51.** (ex 40. 287). Annunziata, Iannuzzi, Realacci.

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: « Per i macchinari agricoli i benefici possono riguardare anche l'acquisto di corrispondenti beni nuovi, dal cui valore, ai fini della determinazione del contributo, deve essere detratto il valore a rottame dei beni sostituiti ».

**Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore.**

**44. 52.** (ex 40. 1092.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 3, le parole: « quaranta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « ottanta milioni ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di*

*riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 35.000;

2003: — 35.000;

2004: — 35.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita DL -l'Ulivo.**

**44. 53.** (ex 40. 157) Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 3, le parole: « quaranta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « cinquanta milioni ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

**Seguono compensazioni gruppo Margherita DL-l'Ulivo.**

**44. 54.** (ex 40. 155). Brugger, Zeller, Detomas, Collè, Widmann, Mattarella, Olivieri.

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. All'articolo 34, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, n. 72 come sostituito dall'articolo 5 del Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è soppresso;